



Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Teramo, novembre 2010

Rev. 11.2

1	ASPETTI GENERALI.....	4
1.1	FINALITÀ.....	4
1.2	RESPONSABILITÀ	4
1.3	DESTINATARI.....	4
1.4	VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE	5
2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3	DEFINIZIONI	6
4	TASSONOMIA	6
4.1	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	6
4.2	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	7
4.3	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	7
4.4	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	7
4.5	OPERAZIONI ORDINARIE	7
4.6	OPERAZIONI RIENTRANTI IN UNA DELIBERA QUADRO	8
4.7	OPERAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEGLI ESPONENTI.....	9
4.8	OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	9
4.9	OPERAZIONI URGENTI.....	9
5	REQUISITI DI INDIPENDENZA PER I COMPONENTI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	9
6	PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
6.1	RILEVAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	10
6.1.1	<i>Predisposizione dell'elenco dei soggetti collegati.....</i>	<i>10</i>
6.1.2	<i>Aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati.....</i>	<i>11</i>
6.2	ANALISI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	11
6.3	DELIBERA ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE	12
6.4	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA.....	12
6.5	ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	13
6.5.1	<i>Pareri del Comitato su operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati.....</i>	<i>13</i>
6.5.2	<i>Pareri del Comitato su operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati.....</i>	<i>14</i>
6.5.3	<i>Pareri del Comitato su operazioni di competenza assembleare.....</i>	<i>14</i>
6.6	DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	14
6.6.1	<i>Delibera sulle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati.....</i>	<i>14</i>
6.6.2	<i>Delibera sulle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati.....</i>	<i>15</i>
6.6.3	<i>Delibere su operazioni di competenza assembleare.....</i>	<i>15</i>
6.6.4	<i>Delibere su operazioni ex art. 136 del TUB.....</i>	<i>15</i>
6.7	ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE O MAGGIORE RILEVANZA.....	16
6.8	OBBLIGHI D'INFORMAZIONE AL PUBBLICO EX REGOLAMENTO CONSOB	16
6.9	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	17

7	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	17
8	CASI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	18
9	GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE DIANO LUOGO A PERDITE.	18
10	GOVERNANCE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	18
10.1	MODELLO ORGANIZZATIVO.....	18
10.1.1	<i>Assemblea degli azionisti.....</i>	<i>18</i>
10.1.2	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>18</i>
10.1.3	<i>Comitato degli Amministrazione indipendenti.....</i>	<i>19</i>
10.1.4	<i>Collegio Sindacale</i>	<i>19</i>
10.1.5	<i>Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.....</i>	<i>19</i>
10.1.6	<i>Direttore Generale.....</i>	<i>19</i>
10.1.7	<i>Area Affari Generali e Legali.....</i>	<i>20</i>
10.1.8	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>20</i>
10.1.9	<i>Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati</i>	<i>20</i>
10.1.10	<i>Servizio Ragioneria.....</i>	<i>21</i>
10.1.11	<i>Strutture aziendali.....</i>	<i>21</i>
10.1.12	<i>Servizio Risk Management.....</i>	<i>21</i>
10.1.13	<i>Servizio Compliance.....</i>	<i>21</i>
10.1.14	<i>Area Auditing.....</i>	<i>21</i>
10.1.15	<i>Servizio Organizzazione</i>	<i>22</i>
10.1.16	<i>Società del Gruppo.....</i>	<i>22</i>
10.2	PROCESSI DI GESTIONE.....	22
11	ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI.....	22
11.1	DEFINIZIONI EX REGOLAMENTO CONSOB	22
11.2	DEFINIZIONI EX ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO CONSOB - PARTI CORRELATE E DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	23
11.3	DEFINIZIONI EX ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO CONSOB - DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”	24
11.4	PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI	25
11.5	DEFINIZIONI EX BANCA D’ITALIA	25
12	ALLEGATO 2 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO.....	28
12.1	LIMITI PRUDENZIALI.....	28
12.2	MODALITÀ DI CALCOLO	29

1 Aspetti generali

1.1 Finalità

Il presente Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti collegati (di seguito il “Regolamento”) illustra le modalità attraverso le quali dare attuazione alle scelte che il Consiglio di Amministrazione di Banca TERCAS (di seguito anche “la Banca”, la “Capogruppo” o la “Controllante”) ha adottato in adempimento alla normativa vigente di Consob¹ e di Banca d’Italia.

In particolare, il presente documento ha lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con i soggetti collegati (parti correlate e soggetti a queste connessi) poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate: ciò al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché di stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamentari vigenti ed applicabili.

1.2 Responsabilità

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta del Direttore Generale.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilasciano, ciascuno, un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della procedura a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia²: tali pareri sono vincolanti per l’approvazione del Regolamento.

Le strutture aziendali interessate nell’ambito della gestione delle operazioni con soggetti collegati, ciascuna in relazione alle proprie competenze, verificano la rispondenza delle soluzioni previste nel Regolamento ai vari profili della normativa cogente.

Il Regolamento è revisionato con cadenza annuale tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

Come per l’approvazione, anche le successive revisioni del Regolamento sono sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti³.

La predisposizione della proposta di revisione del Regolamento è a cura del Servizio Segreteria Generale.

1.3 Destinatari

Destinatari del Regolamento sono gli organi sociali, i comitati, gli organi di controllo e tutte le strutture interne interessate della Capogruppo in applicazione dei ruoli e delle responsabilità loro attribuiti dalle normative esterne ed interne vigenti.

Sono inoltre destinatari del Regolamento gli organi amministrativi nonché le direzioni generali delle società controllate.

¹ Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (di seguito anche “Regolamento Consob”) e Consob Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010, “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (di seguito anche “Comunicazione Consob”);

² Regolamento Consob n. 17221 e documento della Banca d’Italia per la consultazione “Attività di rischio e conflitti d’interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”

³ Sono sottoposte al Comitato degli Amministratori Indipendenti anche le delibere del Consiglio di Amministrazione che ratificano la validità del Regolamento.

1.4 Validità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si tiene conto che il termine applicativo previsto dalla Consob per le società emittenti titoli diffusi è il 1° dicembre del 2010

2 Contesto normativo di riferimento

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole.

Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali del presente Regolamento.

Il primo presidio previsto dalla normativa è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

La normativa prevede inoltre apposite procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali e sono finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

La normativa infine fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Il presente Regolamento intende descrivere le specifiche scelte adottate dalla Banca in merito alla gestione delle operazioni con soggetti collegati, alla luce delle disposizioni normative in materia.

Le fonti normative prese in considerazione ai fini dell'individuazione delle operazioni svolte con soggetti collegati sono :

- il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, "Codice Civile";
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 "Testo Unico della Finanza";
- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo Unico Bancario";
- i principi contabili internazionali (IAS) n. 24, 28, 7.
- la Circolare del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) n. 277 del luglio 2008;
- il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" (di seguito anche "Regolamento Consob");

- la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010, “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (di seguito anche “Comunicazione Consob”);
- le Disposizioni Banca d’Italia n. 264010 del 4 marzo 2008, “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” e successivi chiarimenti

3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni previste dalla normativa vigente di Consob e di Banca d’Italia, riportate nell’Allegato 1 – “Definizioni”.

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento Consob, Banca TERCAS si riserva inoltre di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente Regolamento anche a soggetti diversi da quelli identificati in base alle definizioni su indicate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell’articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell’articolo 2497-septies del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

Si identifica inoltre come “responsabile delle operazioni con un soggetto collegato” (di seguito anche “responsabile dell’operazione”, il responsabile della struttura aziendale proponente l’operazione stessa.

Rispetto alle operazioni realizzate da una Società Controllata, il “responsabile dell’operazione” è individuato nell’Amministratore Delegato o in alternativa nel Direttore Generale.

Ferma restando la definizione di “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” contenuta nel Regolamento Consob, si intendono altresì “standard”:

- le condizioni stabilite da autorità indipendenti e comunque non modificabili (ad es. offerte pubbliche cui sono equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark);
- le condizioni definite in esito a una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, conclusa con acquisizione di una pluralità di offerte irrevocabili, anche provenienti da parti non correlate.

4 Tassonomia

È di seguito rappresentata la classificazione prevista per le operazioni con soggetti collegati sulla base della vigente disciplina normativa:

- operazioni di maggiore rilevanza;
- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di competenza assembleare;
- operazioni rientranti nei casi di esenzione (per le quali è prevista la totale o parziale esenzione dall’applicazione delle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati:
 - operazioni di importo esiguo;
 - operazioni ordinarie;
 - operazioni rientranti in una delibera quadro;
 - operazioni relative alla remunerazione degli esponenti;
 - operazioni infragruppo.

4.1 Operazioni di competenza assembleare

La Banca considera di competenza dell’Assemblea le operazioni che devono essere da questa approvate/deliberate nel rispetto di quanto statuito dalla normativa vigente.

4.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini della identificazione delle operazioni di “maggiore rilevanza”, Banca TERCAS adotta un criterio prettamente quantitativo legato all’indice di rilevanza del controvalore: in tal senso, sono considerate di maggiore rilevanza tutte le operazioni il cui importo supera i 15 milioni di Euro.

Possono costituire eccezione determinate tipologie di operazioni per le quali la sola adozione del criterio quantitativo potrebbe portare ad una non corretta applicazione della normativa. Nel Regolamento o nella normativa attuativa di quest’ultimo, tali eccezioni sono specificatamente evidenziate e per esse sono indicati gli ulteriori eventuali criteri qualitativi e/o quantitativi da adottare.

Con specifico riferimento alle operazioni di fusione ed acquisizione, il criterio è quello legato all’indice della rilevanza dell’attivo: in questo caso, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni nelle quali il valore del patrimonio sociale della società incorporata o ceduta supera il 5% del valore del patrimonio sociale della società acquirente o alienante.

In caso di cumulo di più operazioni, è determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base degli indici applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

4.3 Operazioni di minore rilevanza

Banca TERCAS considera di minore rilevanza le operazioni il cui importo è compreso tra 200 mila e 15 milioni di Euro.

4.4 Operazioni di importo esiguo

Banca TERCAS considera di importo esiguo le operazioni il cui ammontare è inferiore a 200.000 Euro.

Le operazioni di importo esiguo, sono registrate all’interno del sistema informativo aziendale con l’obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni del Regolamento Consob.

Banca Tercas tiene evidenza dell’ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo, compiute in regime di esenzione anche con l’obiettivo di identificare eventuali serie di operazioni che per finalità o, più in generale, in quanto appartenenti ad un disegno unitario, possano rappresentare un’unica operazione e conseguentemente essere sottoposta ai regimi procedurali e di trasparenza previsti dal Regolamento Consob.

4.5 Operazioni ordinarie

Banca TERCAS considera operazioni ordinarie, tutte le operazioni che rientrano “nell’ordinario esercizio dell’attività operativa⁴ o dell’attività finanziaria a questa connessa”. La valutazione dell’ordinarietà delle operazioni è condotta sulla base dei seguenti elementi:

- a) **l’oggetto dell’operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del business aziendale – attività operativa e attività finanziaria a questa connessa – ovvero non ricadono tra le attività di investimento o finanziarie;
- b) **la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società:** sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata l’effettiva ricorrenza (intesa come frequenza di esecuzione);
- c) **la dimensione dell’operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;

⁴ Sono considerate “operative” :

- a) le principali attività generatrici di ricavi; e
- b) le attività di gestione non classificabili come d’investimento o finanziarie.

- d) **la natura della controparte:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la natura della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell'attività da questi esercitata);
- e) **I termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni applicate sono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela, tenuto conto del sistema interno delle deroghe. Al fine di determinare se un'operazione è conclusa o meno a condizioni standard o di mercato, sono considerati:
- i. le condizioni normalmente praticate alla clientela⁵;
 - ii. lo sconto eventualmente applicato su richiesta della clientela.

Nei casi in cui, a fronte di una richiesta di riduzione delle condizioni economiche di riferimento da parte della clientela, la Banca è disposta a negoziare, è valutata l'entità della variazione proposta.

Non sono in nessun caso qualificabili come operazioni ordinarie le operazioni di maggiore rilevanza.

Le operazioni qualificate come ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile), nonché di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni del Regolamento Consob.

Le operazioni qualificate come ordinarie e di importo esiguo sono trattate come operazioni di importo esiguo.

4.6 Operazioni rientranti in una delibera quadro

Banca TERCAS prevede l'adozione di delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di soggetti; in particolare, le delibere-quadro fanno riferimento ad operazioni che presentano tassativamente i seguenti requisiti:

- **specificità.** Si intendono "specifiche" le operazioni che rientrano in una categoria determinata di operazioni con soggetti collegati;
- **omogeneità.** Si intendono "omogenee" le operazioni che hanno la medesima natura e sono della medesima specie;
- **determinatezza.** Si intendono "determinate" l'operazione che presenta un contenuto rispettoso di precisi limiti o indicazioni. A titolo esemplificativo, l'operazione deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In caso di successiva perdita dei requisiti, l'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e si applicheranno le regole generali.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia annuale e per le stesse trovano applicazione regole conformi a quelle previste per le operazioni di minore o di maggiore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Per le delibere-quadro è inoltre normativamente previsto che:

- qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a) Regolamento Consob, sia pubblicato, in occasione dell'approvazione della medesima delibera-quadro, il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob⁶;

⁵ La valutazione delle condizioni dell'operazione prevede, in considerazione dell'oggetto, il controllo dei seguenti parametri di riferimento:

- tassi di interesse / condizioni praticate a soggetti non correlati ovvero tassi di interesse/ condizioni di settore (dove rilevabili);
- pareri/ perizie di soggetti terzi;
- applicazione delle regole contabili in materia di gerarchia del "fair value";
- più in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

⁶ Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del Regolamento Consob "Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2".

- in seguito all'approvazione della delibera-quadro, sia garantita una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul relativo stato d'attuazione.

4.7 Operazioni relative alla remunerazione degli esponenti

Le disposizioni normative in merito alla gestione delle operazioni con soggetti collegati non si applicano:

- alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- alle deliberazioni assembleari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea stessa ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- alle deliberazioni, diverse da quelle di cui sopra, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Quest'ultima esenzione è possibile in virtù del fatto che:
 - Banca TERCAS si è dotata di politiche di remunerazione ed incentivazione;
 - nella definizione delle politiche di remunerazione ed incentivazione sono stati coinvolti amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - le politiche di remunerazione ed incentivazione sono state sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - il sistema di remunerazione e incentivazione vigente è coerente con tali politiche

4.8 Operazioni infragruppo

Banca TERCAS non considera come operazioni con soggetti collegati quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario.

4.9 Operazioni urgenti

All'interno dello Statuto sociale non è prevista, al momento, la possibilità di derogare, nei casi di urgenza, alle disposizioni procedurali.

5 Requisiti di indipendenza per i componenti del Comitato degli amministratori indipendenti

I requisiti di indipendenza che Banca TERCAS adotta sono quelli indicati nello Statuto (art. 18) e quelli facenti riferimento a quanto previsto dall'art. 148 del TUF⁷.

⁷ Un amministratore per poter essere definito "indipendente" ai sensi del TUF deve essere in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall' artt. 147 – ter comma 4 che recita:<< ... , almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>. L'art 148 comma 3 recita:<< Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

6 Procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni normative, Banca TERCAS ha identificato apposite regole procedurali, anche tenuto conto dei casi di esenzione di cui si avvale, sintetizzate nei punti successivi. Tali regole sono declinate con maggiore dettaglio, anche tenuto dei presidi informatici a supporto, all'interno di apposita normativa interna.

6.1 Rilevazione dei soggetti collegati

6.1.1 Predisposizione dell'elenco dei soggetti collegati

L'elenco dei soggetti collegati è registrato all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti normativamente (anche con riguardo alla normativa contabile). L'aggiornamento e la manutenzione di tale elenco è a cura dell'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati e del Servizio Segreteria Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza come di seguito illustrato.

L'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati, riceve annualmente o su iniziativa delle strutture interessate ed ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati le seguenti informazioni:

1. gli esponenti aziendali, ovvero:
 - gli amministratori ed i sindaci di Banca TERCAS (fonte: comunicazione periodica del Servizio Segreteria Generale);
 - i Dirigenti di Banca TERCAS (fonte: gli ordini di servizio periodici del Servizio del Personale)
2. i soggetti interessati la cui relazione con la Banca non derivi da un legame diretto o indiretto con gli esponenti aziendali; si rilevano in particolare:
 - i soggetti che controllano Banca TERCAS o hanno facoltà di nomina di componenti del CdA della stessa (fonte: comunicazione periodica dell'Ufficio Soci);
 - le società controllate da Banca TERCAS (fonte: comunicazione periodica del Servizio Partecipazioni e Pianificazione Strategica);
 - le società sulle quali Banca TERCAS esercita una influenza notevole (fonte: comunicazione periodica del Servizio Partecipazioni e Pianificazione Strategica);
 - le società partecipate da Banca Tercas in joint venture (fonte: comunicazione periodica del Servizio Partecipazioni e Pianificazione Strategica);

La Segreteria Generale predisporre ed invia ad ogni esponente aziendale, un questionario finalizzato alla rilevazione dei soggetti collegati all'esponente stesso.

L'esponente aziendale completa il questionario con i dati richiesti attestandone la correttezza e la completezza.

I dati del questionario sono quindi registrati all'interno del sistema informativo aziendale da parte dell'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati, che si preoccupa, per il tramite del Servizio Segreteria Generale, di richiedere al soggetto interessato eventuali verifiche, rettifiche o integrazioni.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Consob, è stabilita facoltà al Direttore Generale di richiedere il censimento di determinati soggetti quali parti correlate in virtù di assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-septies del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

L'elenco dei soggetti collegati di Banca TERCAS è integrato con i dati relativi ai soggetti collegati delle altre società del Gruppo.

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

La Segreteria Generale, porta evidenza al primo Consiglio di Amministrazione dell'elenco dei soggetti collegati o di eventuali modifiche significative dello stesso.

In tutte le fasi su indicate l'Area Affari Generali e Legali della Banca offre il proprio supporto consulenziale circa l'applicazione delle definizioni previste normativamente.

6.1.2 *Aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati*

L'iter da seguire in caso di rinnovo di una carica, è il medesimo previsto nel caso di instaurazione per prima nomina.

Ai fini della predisposizione della "Parte H" del Bilancio, è previsto un aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati almeno su base annua. L'iter da seguire è il medesimo previsto nel caso di instaurazione per prima nomina.

L'impulso all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati può inoltre avvenire ad opera delle strutture aziendali che:

- ne abbiano avuta comunicazione da parte di un singolo esponente;
- rilevino od abbiano informazione di variazione di nomine degli esponenti;
- rilevino delle variazioni tramite l'acquisizione di informazioni camerali in occasione di istruttorie relative a pratiche di affidamento;
- altre condizioni nelle quali si ritenga utile condurre una particolare verifica su di un soggetto collegato.

6.2 **Analisi delle operazioni con soggetti collegati**

Sono di seguito descritte le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

La struttura che ha in carico l'operazione:

1. **Verifica l'eventuale presenza del soggetto in esame nell'elenco dei soggetti collegati;** qualora la controparte non sia presente nell'elenco dei soggetti collegati, ma sussista una evidenza che porta a ritenere l'elenco non aggiornato, è interessato l'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati e se del caso deve essere richiesto un aggiornamento dell'elenco stesso.
2. **Determina, se possibile, il controvalore dell'operazione in esame;**
3. **Valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio** fissati per il medesimo insieme di soggetti collegati, individuati a livello di gruppo (con riferimento all'Allegato 2 "Limiti alle attività di rischio"); qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
4. **Verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione; in particolare:**
 - a. verifica se l'operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata "ordinaria";
 - b. verifica il controvalore dell'operazione rispetto alla soglia di esiguità;
 - c. verifica se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro.
5. Qualora l'operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, la struttura che ha in carico l'operazione:
 - a. predispone ed invia al Direttore Generale, per il tramite del Servizio Segreteria Generale, specifica documentazione utile alla valutazione dell'operazione;
 - b. attende le disposizioni impartite dall'organo competente alla delibera dell'operazione per dare successivamente corso alla stessa .

I dati dell'operazione sono comunque registrati all'interno del sistema informativo aziendale al fine di gestire gli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni normative.

6.3 Delibera ed esecuzione delle operazioni rientranti nei casi di esenzione

Per le operazioni che rientrano nei casi di esenzione, non è prevista la formulazione di un parere preventivo da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

La delibera e l'esecuzione dell'operazione con soggetti collegati, che è stata qualificata come esigua o che è stata ricondotta ad una delibera quadro, è in capo all'organo / struttura delegato dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe.

La delibera e l'esecuzione dell'operazione con soggetti collegati che è stata qualificata come ordinaria, è condotta dall'organo/ struttura deliberante di livello superiore sulla base del sistema delle deleghe interne (in ultima battuta, dal Consiglio di Amministrazione).

Con rispettivo riferimento alle operazioni esigue, ordinarie o ricondotte a delibere quadro, è previsto che le strutture competenti della Capogruppo trasmettano trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente i soggetti collegati, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

Attraverso l'informativa periodica ex – post sulle operazioni ordinarie concluse, il Consiglio di Amministrazione può effettuare una valutazione ed eventualmente adottare eventuali misure correttive per quelle operazioni rispetto alle quali fossero riscontrate delle criticità.

Le strutture aziendali chiamate ad approvare le operazioni con soggetti collegati, diverse da quelle che prevedono un parere preliminare del Comitato degli Amministratori Indipendenti, operano nel rispetto del Codice Etico della Banca e del complesso di regole, procedure e controlli che Banca TERCAS - per sé e in quanto Capogruppo - si è data in via di autodisciplina, oltre che di ogni disposizione di legge o regolamento applicabile.

A prescindere dal processo di validazione e verifica applicabile, i responsabili della strutture aziendale responsabili delle operazioni conservano adeguate evidenze di natura documentale sulle modalità esecutive e sulle condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, al fine di assicurarne piena trasparenza e verificabilità.

6.4 Istruttoria delle operazioni con soggetti collegati di maggiore o minore rilevanza

Il Direttore Generale con il supporto della struttura richiedente e dell'Area Affari Generali e Legali, qualifica l'operazione come di maggiore o minore rilevanza e valuta l'iter di approvazione opportuno; in tal senso il Direttore Generale:

- verifica anche la sussistenza di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superano le soglie di maggiore rilevanza;
- si relaziona periodicamente con il Servizio Risk Management per la verifica dei requisiti patrimoniali.

È facoltà del Direttore Generale sottoporre comunque al vaglio del Consiglio di Amministrazione eventuali operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati le cui caratteristiche portino a ritenere necessaria l'applicazione di un presidio cautelativo al fine di:

- assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni e dei relativi obblighi informativi;
- rispettare i limiti prudenziali per le attività di rischio stabiliti per il Gruppo.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza il Direttore Generale:

1. sottopone preliminarmente il documento informativo concernente l'operazione in esame al Comitato degli Amministratori Indipendenti e coinvolge quest'ultimo nelle attività di trattativa e istruttoria dell'operazione stessa per acquisire il relativo parere vincolante;

2. sottopone il documento informativo concernente l'operazione (completo del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti) alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza evidenzia le finalità strategiche, la coerenza con il budget e con il piano industriale, le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione), gli sviluppi, nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per l'attività del Gruppo.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza il Direttore Generale:

1. sottopone preliminarmente la documentazione concernente l'operazione in esame al Comitato degli Amministratori indipendenti per acquisirne il parere non vincolante;
2. sottopone la proposta e la documentazione allegata relative all'operazione (completo del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti) alla delibera dei soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del sistema delle deleghe.

Con riferimento alle operazioni ex art.136 del TUB di maggiore rilevanza, il Direttore Generale sottopone tempestivamente il documento informativo concernente l'operazione in esame al Comitato degli Amministratori Indipendenti al fine di fornire a quest'ultimo approfondita conoscenza delle operazioni stesse e coinvolge questi ultimi nelle attività di trattativa e istruttoria.

Con riferimento alle operazioni ex art.136 del TUB di minore rilevanza, il Direttore Generale sottopone il documento informativo concernente l'operazione in esame al Comitato degli Amministratori Indipendenti al fine di fornire a quest'ultimo approfondita conoscenza delle operazioni stesse.

Il Servizio Segreteria Generale cura la registrazione e l'archiviazione della documentazione a supporto delle operazioni esaminate.

Il Direttore Generale, con il supporto del Servizio Segreteria Generale, svolge attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Banche e delle Società del Gruppo sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

6.5 Acquisizione del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti

6.5.1 Pareri del Comitato su operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza da eseguirsi da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, il Comitato:

- riceve tempestivamente dal Direttore Generale un'adeguata e completa informativa in ordine alla operazione da attuarsi in modo tale che il Comitato stesso possa partecipare fin dalle prime battute alla fase delle trattative e dell'istruttoria;
- partecipa attivamente, anche attraverso un soggetto delegato, alla fase delle trattative, richiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria. Acquisisce altresì qualsiasi documentazione che ritenga opportuna e/o necessaria attraverso i servizi aziendali interessati;
- riceve dal Direttore Generale, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni.
- rimette al Consiglio di Amministrazione un motivato parere vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti sia negativo o presenti significative osservazioni, l'operazione può essere eventualmente approvata solo dall'Assemblea dei Soci.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia propenso a condurre l'operazione malgrado il parere negativo espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, il Presidente del Comitato informa il Collegio Sindacale sui contenuti dell'operazione e sull'esito della valutazione, attivando la procedura di convocazione dell'Assemblea dei soci alla quale sottoporre per l'approvazione la proposta del Consiglio di Amministrazione (l'operazione è approvata dall'Assemblea solo se la maggioranza dei soci non correlati votanti esprime voto favorevole all'operazione).

6.5.2 Pareri del Comitato su operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, il Comitato:

- riceve dal Direttore Generale, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni (qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro).
- valuta la completezza della documentazione in ordine alle finalità istruttorie ad essa sottese e, laddove ritenga necessario o opportuno procedere ad acquisire ulteriori elementi sulle specifiche operazioni ad esso sottoposte, dispone l'acquisizione della documentazione aggiuntiva, richiedendo la stessa ai servizi aziendali interessati;
- rimette all'organo deliberante un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione deve essere approvata dall'organo/ struttura deliberante di livello superiore sulla base del sistema delle deleghe interne (in ultima battuta, dal Consiglio di Amministrazione).

In caso di parere negativo del Comitato, l'organo deliberante può comunque approvare la proposta di operazione con soggetti collegati fornendo opportuna motivazione delle ragioni di tale scelta.

6.5.3 Pareri del Comitato su operazioni di competenza assembleare

Con riferimento alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza con soggetti collegati, di competenza deliberativa dell'assemblea, il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime motivato parere.

Ove espressamente consentito dallo Statuto, per le operazioni con soggetti collegati di competenza deliberativa dell'assemblea, connotate da urgenza e collegate a crisi aziendali della Banca, il Comitato non è tenuto ad esprimere un parere preventivo.

6.6 Delibera delle operazioni con soggetti collegati

Sono di seguito illustrate le procedure di delibera delle operazioni di maggiore e minore rilevanza o di competenza assembleare.

Risultano quindi escluse dalla seguente trattazione, le delibere relative ai casi di esenzione, la cui approvazione è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del sistema delle deleghe.

6.6.1 Delibera sulle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza da eseguirsi da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, il Consiglio di Amministrazione:

- riceve dal Direttore Generale, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:
 - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).

- In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione richiede un parere preventivo al Collegio Sindacale a cui rende congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione (che risulta quindi di competenza assembleare).

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- fornisce al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- porta almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute per le quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato significative osservazioni.

6.6.2 *Delibera sulle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati*

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza da eseguirsi da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, l'organo deliberante:

- riceve dal Direttore Generale, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere non vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:
 - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).
- In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti componenti il predetto comitato.
- le strutture competenti della Capogruppo trasmettono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report di riepilogo contenente i soggetti collegati, il legame intercorrente con le medesime, l'oggetto e il corrispettivo (e l'eventuale cumulo del controvalore) delle operazioni.

6.6.3 *Delibere su operazioni di competenza assembleare*

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, di competenza deliberativa dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- riceve dal Direttore Generale, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- delibera in merito alla proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci sulla base delle informazioni e dei criteri previsti in funzione della qualificazione della rilevanza dell'operazione.

In caso di parere negativo espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non risulta necessario acquisire il parere del Collegio Sindacale.

6.6.4 *Delibere su operazioni ex art. 136 del TUB*

A integrazione di quanto già disciplinato nelle attuali "Politiche sui conflitti di interesse e sulle operazioni con parti correlate", nel deliberare una operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

6.7 Esecuzione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza

Il Direttore Generale da attuazione alle delibere sulle operazioni con soggetti collegati approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

L'esecuzione delle delibere relative alle operazioni con soggetti collegati di minore rilevanza, è in capo ai all'organo deliberante l'operazione stessa.

6.8 Obblighi d'informazione al pubblico ex Regolamento Consob

Le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire i seguenti obblighi d'informazione al pubblico.

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, il Servizio Segreteria Generale predispone, con il supporto delle strutture interessate, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob. Per la Capogruppo l'incarico è affidato al Servizio Segreteria Generale.

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di maggiore rilevanza identificate dalla Banca.

Non rilevano ai fini degli obblighi di comunicazione le operazioni di minore rilevanza, o che rientrano in uno dei casi di esclusione.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Banca in qualità di Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

In allegato al documento informativo o sul sito internet, sono messi a disposizione del pubblico gli eventuali pareri del Comitato degli Amministratori Indipendenti, del Collegio Sindacale e degli esperti indipendenti (eventualmente coinvolti).

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti su di una operazione di minore rilevanza nonché delle ragioni per le quali l'organo deliberante non ha ritenuto di

condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

La Banca, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri.

6.9 Segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia – su base individuale e consolidata – con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche, anche appartenenti al Gruppo da parte del Servizio Ragioneria.

7 Procedura per la gestione delle operazioni delle Società controllate

Con riferimento alle Società controllate:

- le operazioni esigue e ordinarie, non prevedono specifici presidi procedurali fatta salva la necessità di registrare e informare la Capogruppo sull'esecuzione di dette operazioni;
- le operazioni di minore rilevanza sono disciplinate da specifici presidi procedurali. In particolare, dette operazioni prevedono il coinvolgimento, laddove nominati, degli Amministratori Indipendenti della Società Controllata a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. In aggiunta, analogamente alle operazioni esigue e/o ordinarie, le operazioni di minore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo;
- le operazioni di maggiore rilevanza sono disciplinate da presidi procedurali rafforzati. In particolare, è previsto il rilascio del preventivo assenso all'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo mediante il coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. In aggiunta, la Società Controllata che compie l'operazione dovrà coinvolgere gli Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa e deliberativa nonché fare approvare anch'essa l'operazione dall'organo con funzione di supervisione strategica. Infine, le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento Consob.

Con rispettivo riferimento alle operazioni ordinarie, alle operazioni esigue ed alle operazioni di minore rilevanza, è previsto che le società controllate trasmettano alla Capogruppo adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Capogruppo entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente;

Le Società controllate trasmettono, ai fini di ottenere il preventivo assenso, alla Capogruppo adeguata documentazione sulle operazioni effettuate con parti correlate della Capogruppo entro 10 giorni di calendario dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione/ Organo con funzione di supervisione strategica; al riguardo, su tali operazioni, la Capogruppo, con l'obiettivo di rilasciare la propria approvazione, applicherà i medesimi presidi procedurali previsti nel caso di operazioni di maggiore rilevanza compiute autonomamente (tra cui, in particolare, il coinvolgimento del Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti);

I presidi preliminari adottati dalle Società controllate appartenenti al Gruppo sono raccordati con le procedure già in essere nel caso in cui le medesime operazioni rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario.

8 Casi di superamento dei limiti alle attività di rischio

Nel caso di superamento dei limiti alle attività di rischio (con riferimento all'Allegato 2 "Limiti alle attività di rischio"), Banca TERCAS prevede la predisposizione da parte del Direttore Generale, l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la comunicazione alla Banca d'Italia di un piano che consenta il rientro nei limiti nel più breve tempo possibile.

9 Gestione delle operazioni con soggetti collegati che diano luogo a perdite

Nei casi in cui le operazioni concluse con soggetti collegati diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere di approvazione devono essere supportate dal parere non vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

10 Governance del sistema di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di Banca TERCAS sono finalizzati ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina vigente. Essi perseguono inoltre l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

10.1 Modello Organizzativo

10.1.1 Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti:

- delibera in merito alle operazioni di sua esclusiva competenza secondo quanto stabilito dallo Statuto dalla normativa vigente;
- delibera in merito alle operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione, malgrado il parere negativo (o che presenta significative osservazioni) espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti.
- riceve dal Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, informazione circa le operazioni compiute per le quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato significative osservazioni.

10.1.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca TERCAS:

- individua, con il supporto del Direttore Generale e del Servizio Compliance, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo. La propensione al rischio è definita in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- istituisce e disciplina attraverso l'approvazione del presente Regolamento processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- dispone che siano istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e

gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- con riferimento alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, su quelle di competenza assembleare e su quelle ex art.136 del TUB, riceve adeguata informativa da parte del Direttore Generale e delibera fornendo adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca ed alle le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

10.1.3 *Comitato degli Amministrazione indipendenti*

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti:

- rilascia un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità delle procedure previste nel presente Regolamento a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia (con riferimento anche alle successive revisioni);
- con riferimento alle operazioni di maggiore e minore rilevanza e su quelle di competenza assembleare, riceve adeguata informativa da parte del Direttore Generale e rimette all'organo deliberante un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.1.4 *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale di Banca TERCAS:

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento il Collegio Sindacale di Banca TERCAS è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli;
- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione e con particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse, il Collegio Sindacale di Banca TERCAS verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
- vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamento Consob nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.;
- rilascia un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità delle procedure previste nel presente Regolamento a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia;
- esprime un parere preventivo in merito alle operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione, malgrado il parere negativo (o che presenta significative osservazioni) espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti.

10.1.5 *Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il presente Regolamento costituisce nell'ambito dei "Reati Societari", specifico protocollo di controllo a presidio del rischio correlato al reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" ai sensi dell'Art. 2629-bis c.c..

10.1.6 *Direttore Generale*

Il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il testo e le eventuali successive modifiche del presente Regolamento;
- dispone che sia data attuazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione in merito all'istituzione

ed alla disciplina di processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;

- dispone che sia data attuazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione in merito all'istituzione ed alla disciplina di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Consob, può richiedere il censimento di determinati soggetti quali parti correlate in virtù di assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-septies del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.
- con il supporto delle strutture richiedenti, e dell'Area Affari Generali e Legali, qualifica le operazioni con soggetti collegati come di maggiore o minore rilevanza, valuta l'iter di approvazione opportuno e informa/coinvolge il Comitato degli Amministratori Indipendenti circa l'operazione in esame;
- esamina le operazioni delle Banche e delle Società del Gruppo poste alla sua attenzione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di rischio previsti da Banca d'Italia;
- da attuazione alle delibere sulle operazioni con soggetti collegati approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

10.1.7 Area Affari Generali e Legali

L'Area Affari Generali e Legali:

- fornisce supporto consulenziale agli Organi aziendali, ai Comitati ed alle strutture di business della Capogruppo, nonché alle Banche ed alle Società del Gruppo.
- offre il proprio supporto consulenziale circa la corretta applicazione delle definizioni previste normativamente nell'ambito della gestione delle operazioni con soggetti collegati.

10.1.8 Servizio Segreteria Generale

Il Servizio Segreteria Generale:

- supporta il Direttore Generale nel predisporre le eventuali proposte di revisione del presente Regolamento;
- precompila per Banca TERCAS e per le Banche e Società del Gruppo, i questionari finalizzati al censimento delle parti correlate e provvede successivamente alla relativa trasmissione alle Società del Gruppo; ne cura inoltre l'aggiornamento;
- raccoglie per Banca TERCAS i questionari compilati li verifica e li trasmette all'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati per il censimento;
- riceve i questionari raccolti dalle Banche e dalle Società del Gruppo e li trasmette all'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati per il censimento;
- porta evidenza al primo Consiglio di Amministrazione utile le informazioni acquisite da parte degli esponenti aziendali;
- con il supporto delle strutture interessate, adempie agli obblighi informativi regolamentari relativi alle operazioni con soggetti collegati;
- predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob in merito alle operazioni di maggiore rilevanza.

10.1.9 Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati

L'Ufficio Anagrafe, Procedure e Banche Dati

- riceve dal Servizio Segreteria Generale i questionari relativi a Banca TERCAS ed alle Banche e Società del Gruppo e procede al censimento dei soggetti collegati;
- verifica a campione la corretta alimentazione dell'elenco delle soggetti collegati e monitora nel

continuo i rapporti di controllo/influenza delle parti correlate e dei loro stretti familiari per Banca TERCAS e per le Banche e Società del Gruppo.

10.1.10 Servizio Ragioneria

Il Servizio Ragioneria, con il supporto delle strutture aziendali interessate, predispone le segnalazioni di vigilanza relative alle attività di rischio verso soggetti collegati.

10.1.11 Strutture aziendali

Le strutture aziendali interessate nell'ambito della gestione delle operazioni con soggetti collegati, ciascuna in relazione alle proprie competenze:

- verificano la rispondenza delle soluzioni previste nel presente Regolamento ai vari profili della normativa cogente;
- forniscono d'iniziativa al Servizio Segreteria Generale le informazioni necessarie ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati;
- conducono l'analisi delle operazioni con soggetti collegati;
- deliberano ed eseguono le operazioni con soggetti collegati, qualificate come esigue o che sono state ricondotte a delibere quadro, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe;
- deliberano ed eseguono le operazioni con soggetti collegati, qualificate come ordinarie, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe rafforzato (l'organo/struttura deliberante quello di livello superiore rispetto al sistema delle deleghe interne - in ultima battuta, il Consiglio di Amministrazione-);
- supportano il Servizio Segreteria Generale nell'adempimento degli obblighi d'informazione relativi alle operazioni con soggetti collegati.
- supportano il Servizio Ragioneria nella predisposizione delle segnalazioni di vigilanza in relazione alle attività di rischio verso soggetti.

10.1.12 Servizio Risk Management

Il Servizio di Risk Management:

- supporta il Direttore Generale nella verifica dei requisiti patrimoniali nell'ambito della qualificazione delle operazioni con soggetti collegati;
- monitora il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di soggetti collegati, individuati a livello di gruppo.

10.1.13 Servizio Compliance

Il Servizio Compliance:

- supporta l'individuazione, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

10.1.14 Area Auditing

L'Area Auditing verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

10.1.15 Servizio Organizzazione

Il Servizio Organizzazione

- da attuazione alle direttive della Direzione Generale in merito all'istituzione ed alla disciplina di processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- da attuazione alle direttive della Direzione Generale in merito all'istituzione ed alla disciplina di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- predispone sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni Banca del Gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

10.1.16 Società del Gruppo

Le Società del Gruppo, ciascuna in relazione alle proprie competenze:

- forniscono d'iniziativa al Servizio Segreteria Generale della Capogruppo le informazioni necessarie ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati;
- gestiscono le operazioni con soggetti collegati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento nel paragrafo "Procedura per la gestione delle operazioni delle Società controllate".

10.2 Processi di gestione

Sono di seguito indicate le fattispecie di operazioni con soggetti collegati rispettivamente disciplinate dai processi di gestione previsti nel presente Regolamento:

- operazioni di maggiore e di minore rilevanza;
- operazioni di competenza assembleare;
- obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 del TUB;
- operazioni rientranti nei casi di esclusione.

11 Allegato 1 – Definizioni

11.1 Definizioni ex Regolamento Consob

- a) **"parti correlate"** e **"operazioni con parti correlate"**: i soggetti e le operazioni definiti come tali dall'Allegato 1;
- b) **"operazioni di maggiore rilevanza"**: le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
- c) **"operazioni di minore rilevanza"**: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 13;
- d) **"operazioni ordinarie"**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e

della connessa attività finanziaria;

- e) **“condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- f) **“società di minori dimensioni”**: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
- g) **“società di recente quotazione”**: le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
- h) **“amministratori indipendenti”, “consiglieri di gestione indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti”**:
 - o gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
 - o qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, pag. 4 Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice;
- i) **“amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”**: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- j) **“soci non correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

11.2 Definizioni ex Allegato 1 del Regolamento Consob - Parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

11.3 Definizioni ex Allegato 1 del Regolamento Consob - Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità
- (e) è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa

essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

11.4 Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

11.5 Definizioni ex Banca d'Italia⁸

- **“Parte correlata”**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- **“Parte correlata non finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (5). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (1).

La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

(1) Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

⁸ Con riferimento al documento per la consultazione di Banca d'Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati” del maggio 2010

- o per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

- **“Soggetti connessi”:**

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

- **“Soggetti collegati”:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario⁹.

- **“Controllo”:** ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (1);
- (b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

- **“Influenza notevole”:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati

regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come

⁹ Nel documento per la consultazione “Disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari” pubblicato nel dicembre 2009, l'impresa non finanziaria è così definita: un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di impresa non finanziaria le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.

definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata:

- o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- o congiuntamente con altri soggetti. In tal caso si considerano i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole in base a diritti, facoltà e poteri derivanti dalle partecipazioni detenute, da patti in qualsiasi forma stipulati, da clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare tale influenza.

- **“Esponenti aziendali”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

- **“Partecipante”**: chi detiene una partecipazione almeno pari al 10 per cento del capitale o delle azioni con diritto di voto (1), chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole. In base alla definizione di controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; in tal caso si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione; non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.

(1) Per le modalità di calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto cfr. l'articolo 3 della Deliberazione del CICR 19 luglio 2005, n. 1057.

- **“Stretti familiari”**: i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

(1) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facente parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare quelli di primo grado; in tal caso, ne da notizia alla Banca d'Italia.

- **“Intermediari vigilati”**: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

- **“Attività di rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (1).

(1) Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

- **“Garanzia collettiva”**: la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

- **“Patrimonio di vigilanza”**: L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (1).

(1) Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

- **“Amministratore indipendente”**: l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario (1).

(1) In relazione all'obbligo – indicato nella “Nota di chiarimenti” della Banca d'Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario - di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un'unica definizione ai fini della presente disciplina e di quella sul governo societario.

- **“Operazione con soggetti collegati”**: le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario.

Sono esclusi dalla nozione di “operazione con soggetti collegati” i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (cfr. disposizioni di vigilanza sul governo societario).

- **“Operazione di maggiore rilevanza”**: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” (cfr. tavola B allegata).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, la banca considera - ai fini del calcolo della soglia di rilevanza - il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

- **“Operazione di minore rilevanza”**: l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
- **“Operazione ordinaria”**: l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca ed effettuata a condizioni standard o di mercato. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico contrattuale, dimensione, tipologia di controparte, tempistica.

12 Allegato 2 – Limiti alle attività di rischio¹⁰

12.1 Limiti prudenziali

Nella determinazione dei limiti quantitativi alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati – entro la misura massima del 20% del patrimonio di vigilanza fissata dal CICR – si sono operate scelte ispirate a criteri di efficacia, proporzionalità e gradualità.

I limiti quantitativi all'ammontare delle attività di rischio sono riferiti a ciascun insieme di “soggetti collegati”. Essi si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della banca o del gruppo bancario nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; in tal modo il conflitto di interessi viene “identificato” rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parte correlata) e viene poi “quantificato” avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario, secondo un approccio prevalentemente consolidato: il complesso delle esposizioni di un gruppo bancario verso ciascun soggetto collegato non deve quindi superare determinate percentuali del patrimonio di vigilanza a livello consolidato. La scelta di soglie stringenti per alcune categorie di soggetti collegati è bilanciata dalla modalità di calcolo al valore ponderato (cfr. infra), che consente di tenere conto della rischiosità intrinseca della controparte e degli effetti delle tecniche di mitigazione del rischio.

¹⁰ Con riferimento al documento per la consultazione di Banca d'Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati” del maggio 2010

Si è fatto uso della facoltà, consentita dal CICR, di calibrare le soglie prevedendo non un unico valore bensì più limiti differenziati a seconda delle diverse tipologie di parti correlate e nell'ambito di ciascuna di queste categorie, in modo da creare un sistema proporzionato in funzione dell'intensità della relazione tra la banca e la parte correlata e della rilevanza dei rischi per la sana e prudente gestione della banca stessa.

Nel determinare le soglie quantitative si distingue anzitutto tra parti correlate "non finanziarie" e "altre parti correlate", prevedendo per le prime limiti più stringenti che per le seconde.

Nell'ambito delle parti correlate non finanziarie si individuano tre limiti differenti, in relazione alla natura e all'intensità del rapporto tra parte correlata e banca:

- a) 2% nel caso di una parte correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante che abbia il controllo o sia in grado di esercitare influenza notevole sull'intermediario;
- b) 5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante qualificato diverso da quelli sub a. o un soggetto in grado di nominare almeno un componente degli organi;
- c) 15% negli altri casi, che comprendono in sostanza le parti correlate "a valle", cioè le società e gli enti sottoposti a influenza notevole della banca o del gruppo; tale misura corrisponde, nella sostanza, al limite di concentrazione che verrebbe introdotto dalla nuova disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche (cfr. relativo documento di consultazione pubblicato nel dicembre 2009).

Esercitando una facoltà prevista dal CICR, si stabilisce anche un limite a livello individuale, ossia rapportato al patrimonio di vigilanza della singola banca appartenente a un gruppo bancario. Tale limite è pari, per tutte le tipologie di parti correlate, al 20 per cento del patrimonio di vigilanza, fermo restando il rispetto dei limiti consolidati da parte del gruppo nel suo insieme. Per il rispetto del limite individuale le banche appartenenti a un gruppo devono considerare le proprie esposizioni nei confronti dell'insieme di soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

12.2 Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo dei limiti quantitativi, le attività di rischio saranno ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi; tali fattori tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le esposizioni; in mancanza di fattori di ponderazione specifici le esposizioni sono calcolate al valore nominale.

In caso di pluralità di rapporti tra la banca e la parte correlata, comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite più stringente.

Sono escluse dai limiti le esposizioni infragruppo, ossia le esposizioni tra società del gruppo bancario avente la capogruppo in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea.